

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

ORDINANZA N° 235/12

IL SINDACO

- **VISTA** la relazione prot. N. 2148 del 23/03/2012 del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. CAL di Cosenza - Servizio Radiazioni e Rumore - acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 30/03/2012 al n° 8403, redatta a seguito dell'indagine fonometrica eseguita all'interno dell'abitazione del Sig. D'AMICO Giuseppe, sita in via G. Fortunato, snc Condominio "Palazzo Amato" di questo Comune, per la verifica delle immissioni acustiche prodotte dai motori della sottostante Fruttivendola denominata "Ortofrutta Mollo", - depositata agli atti d'ufficio - dalla quale, nelle "conclusioni" si evince che *"in ambiente abitativo del sig. Giuseppe D'Amico il livello sonoro prodotto dall'attività di funzionamento dei motori della "ortofrutta Mollo" non può ritenersi accettabile, in quanto sono stati registrati, ad infissi chiusi valori superiori al limite come descritto al punto 4 del presente rapporto"*.

- **CONSIDERATO** che al punto 4 della predetta relazione le misurazioni fonometriche effettuate durante l'utilizzo dei motori, ad infissi chiusi hanno fatto registrare valori di rumorosità superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalla vigente normativa;

- **RITENUTO** pertanto, che occorre diffidare il sig. MOLLO Giuseppe titolare dell'attività commerciale denominata "Ortofrutta Mollo" di eliminare la rumorosità prodotta dal motore di refrigerazione;

- **VISTI** gli art. 50 comma 5 e 54 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267, nonché l'art. 9 comma 1 della legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995;

DIFFIDA

- **MOLLO Giuseppe**, nato a Belvedere M/mo l'11/12/1977 e residente in Sanginetto (CS) - Via SS. 18 n. 35, nella sua qualità di titolare dell'attività commerciale denominata "Ortofrutta Mollo" sita in questo Comune alla Via G. Fortunato, ad eliminare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della presente, la "rumorosità prodotta dal motore di refrigerazione a servizio della suddetta attività commerciale."

A V V E R T E

che l'inottemperanza al presente provvedimento, comporta l'adozione di tutti gli atti previsti dalle leggi vigenti senza pregiudizio dell'azione penale.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dalla legge 06 dicembre 1971 n° 1034, come modificata dalla legge 21.07.2000 n° 205;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata all'interessato e trasmessa in copia all'A.R.P.A. CAL - Servizio Radiazioni e Rumore - Via Trento n. 21 di Cosenza; - al Comando Stazione Carabinieri di Belvedere Marittimo - Al Comando Polizia Municipale - Sede- All'Ufficio Commercio - Sede-, e resa pubblica on line sul sito di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, li **20 APR. 2012**



IL SINDACO
(Ing. Enrico GRANATA)